

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



# Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

*Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013*





## INDICE

### **Parte I – ABROGATA dal 12° aggiornamento**

### **Parte II – Segnalazioni prudenziali ex T.U.B.e T.U.F.**

<b>Sezione: 1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE .....</b>	1.1.2
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</b>	1.1.2
<b>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale ...</b>	1.2.1
<b>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</b>	1.3.1
<b>Sezione: 2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA .....</b>	2.1.1
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</b>	2.1.2
<b>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata ...</b>	2.2.1
<b>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</b>	2.3.1
<b>Sezione: 3 – ABROGATA dal 15° aggiornamento</b>	
<b>Sezione: 4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA .....</b>	4.1.1
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</b>	4.1.2
<b>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione .....</b>	4.2.1
<b>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</b>	4.3.1
<b>Sezione: 5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV” .....</b>	5.1.1
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....</b>	5.1.2

<b>Sezione: 6 – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI.....</b>	<b>6.1.1</b>
<b>Sottosezione: 1 – Fondi propri.....</b>	<b>6.1.3</b>
<b>Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte .....</b>	<b>6.2.1</b>
<b>Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....</b>	<b>6.3.1</b>
<b>Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale .....</b>	<b>6.4.1</b>
<b>Sottosezione: 5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia .....</b>	<b>6.5.1</b>
<b>Sezione: 7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI .....</b>	<b>7.1.2</b>
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....</b>	<b>7.1.3</b>
<b>Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza .....</b>	<b>7.2.3</b>
<b>Sottosezione: 3 – Schemi di segnalazione dei requisiti patrimoniali .....</b>	<b>7.3.3</b>
<b>Sezione: 8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING .....</b>	<b>8.1.1</b>
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....</b>	<b>8.1.2</b>
<b>Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti..</b>	<b>8.2.1</b>
<b>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione .....</b>	<b>8.3.1</b>
<b>Sezione: 9 – SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE N. 2022/2120.....</b>	<b>9.1.1</b>
<b>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....</b>	<b>9.1.2</b>
<b>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione .....</b>	<b>9.2.1</b>

*Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione .....* 9.3.1

**Sezione: 10 – PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE .....** 10.1.1

*Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....* 10.1.2

*Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e altre informazioni sui programmi.....* 10.2.1

*Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione .....* 10.3.1

**Sezione: 11 – SEGNALAZIONI DEGLI EMITTENTI DI EMT e ART .....** 11.1.1

*Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale .....* 11.1.2

# VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

---

### *Aggiornamenti :*

#### **1° Aggiornamento del 1 aprile 2014:**

Parte I. Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 1.1.12 a 1.1.18; Sez. I – Sottosez. II: pag. 1.2.3, da 1.2.23 a 1.2.32; Sez. II – Sottosez. I: pag. 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, pagg. da 2.1.9 a 2.1.16; Sez. II – Sottosez. II: pag 2.2.3, 2.2.4; Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, pagg. da 3.1.11 a 3.1.13, pagg. da 3.1.15 a 3.1.19, pag. 3.1.25, 3.1.28, pagg. da 3.1.30 a 3.1.34, pag. 3.1.37, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.44; Sez. III – Sottosez. II, pag. 3.2.34, 3.2.38; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, 4.1.9, pagg. da 4.1.11 a 4.1.13, pag. 4.1.15, 4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.28, pagg. da 4.1.30 a 4.1.35, pag. 4.1.38, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.45; Sez. V – Sottosez. I: pag. 5.1.9; Sez. V – Sottosez. II: pag. 5.2.9; Sez. VI – Sottosez. I: pag. 6.1.11, 6.1.14; Sez. VII – Sottosez. I: pag. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, pagg. da 7.1.10 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.18; Sez. VIII – Sottosez. I: pag. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, pagg. da 8.1.10 a 8.1.12, pag. 8.1.16; Sez. XI – Sottosez. I: pagg. 11.1.7, 11.1.8; Sez. XI – Sottosez. II: pag. 11.2.10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg. da 12.1.6 a 12.1.11; Sez. XII – Sottosez. II: pag. 12.2.8, 12.2.9; Sez. XIII – Sottosez. I, pag 13.1.7, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.15, pagg. da 13.1.17 a 13.1.24, pag. 13.1.26, 13.1.29, pagg. da 13.1.32 a 13.1.34; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.15, 13.2.16, 13.2.20, 13.2.21, 13.2.23, pagg. da 13.2.30 a 13.2.32, pag. 13.2.40; Sez. XIV – Sottosez. I: pagg. da 14.1.5 a 14.1.35; Sez. XIV – Sottosez. II: pag. 14.2.3; Sez. XV – Sottosez. I: pag. 15.1.7, 15.1.10; Sez. XV – Sottosez. II: pag. 15.2.10, 15.2.11; Sez. XVI – Sottosez. I: 16.1.7, 16.1.10, 16.1.20.

Parte II. Sez. I, Sottosez. I, pag. 1.1.9; Sez. II, Sottosez. I, pagg. 2.1.7 a 2.19; Sez. III, Sottosez. I: pagg da. 3.1.1 a 3.1.8; Sez. III, Sottosez. II: pagg. da 3.2.1 a 3.2.2; Sez. III, Sottosez. III: pagg. da 3.3.1 a 3.3.3

#### **2° Aggiornamento del 24 giugno 2014:**

Parte I. Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, da pagg. 3.1.8 a 3.1.12, pag. 3.1.14, pag. 3.1.16, pag. 3.1.17, pag. 3.1.20, pag. 3.1.23, pag. 3.1.25, pag. 3.1.27, da pagg. 3.1.29 a 3.1.37, pag. 3.1.45, pag. 3.1.46; Sez. III – Sottosez. II: pag. 3.2.5, pag. 3.2.6, pag. 3.2.11, pag. 3.2.12, pag. 3.2.32, pag. 3.2.40, pag. 3.2.41; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, da pagg. 4.1.8 a pag. 4.1.15, pag. 4.1.17, pag. 4.1.18, pag. 4.1.21, pag. 4.1.24, pag. 4.1.26, pag. 4.1.28, da pagg. 4.1.30 a 4.1.36, pag. 4.1.38, pag. 4.1.46; Sez. VII – Sottosez. I: da pagg. 7.1.6 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.20; Sez. VIII – Sottosez. I, pag. 8.1.6, 8.1.7, da pagg. 8.1.9 a 8.1.11, pag 8.1.16; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 13.1.16,

pag. 13.1.19, pag. 13.1.32, pag. 13.1.33; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 14.1.17, pag. 14.1.20, pag. 14.1.21, pag 14.1.35

**3° Aggiornamento del 13 gennaio 2015:**

Parte I. Sez. XVII e XVIII.

**4° Aggiornamento del 31 marzo 2015:**

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale; Sez. I – Sottosez. I: pagg: 6 e 7; Sez. I – Sottosez. II: pagg: 6 e 7; Sez. II – Sottosez. I: pag: 5; Sez. III – Sottosez. I: pagg: 12, 37 e 45; Sez. III – Sottosez. II: pagg: da 14 a 20 e 46; Sez. IV – Sottosez. I: pagg: 12, 38 e 46; Sez. V – Sottosez. II: pag: 11; Sez. VII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. VIII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. IX – Sottosez. I: pag: 5; Sez. IX – Sottosez. II: pagg: da 3 a 6; Sez. X – Sottosez. I: pagg: 5 e 9; Sez. XI – Sottosez. I: pag: 6; Sez. XI – Sottosez. II: pagg: 6, 7 e 10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg: 5 e 11; Sez. XII – Sottosez. II: pagg: da 5 a 9; Sez. XV – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XV – Sottosez. II: pag: 14; Sez. XVI – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XVII – Sottosez. I: pagg: da 18 a 23, 28, 30, 31 e 35; Sez. XVII – Sottosez. II: pagg: 50 e 51; Sez. XVIII – Sottosez. I: pagg: da 15 a 20, 25, 27, 28, e 33;

Parte II: Sez. I – Sottosez. II: pagg: 3, 4 e 9; Sez. I – Sottosez. III: pag: 6; Sez. II – Sottosez. II: pagg: 3 e 4; Sez. IV.

**5° Aggiornamento del 30 giugno 2015:**

Modificato titolo.

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale;

Parte II: Sez. V e VI.

**6° Aggiornamento del 7 agosto 2015:**

Parte I: Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 6 a 13; Sottosez. II: pagg. 3 e 17; Sez. II – Sottosez. I: pagg. da 4 a 11; Sez. III – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 10 e da 36 a 39; Sez. IV – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 11, 38 e da 40 a 41; Sez. IX – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. IX – Sottosez. II: pagg. 3 e da 8 a 10; Sez. X – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 16; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 17.

**7° Aggiornamento del 26 aprile 2016:**

Parte I. - Sez. XIX e XX

**8° Aggiornamento del 28 settembre 2016:**

Parte I - Sez. XV e XVI

Parte I – Sez. XIII pag. 13.1.8/21/24/27/32; Sez. XIV pag. 14.1.9/25/28/31/37; Sez. XIX pag. 19.1.12; Sez. XX pag. 20.1.12

**9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:**

Parte I

Sez. I: pagg. 1.1.11 e 1.2.24; Sez. II: pag. 2.1.10; Sez. III: pagg. 3.1.5 e da 3.1.37 a 3.1.39 e 3.2.7/8/9/44/45/46; Sez. IV: pagg. 4.1.5/39/40/41; Sez. VII: pagg. 7.1.3/9 e 7.2.2/8/17; Sez. VIII: pagg. 8.1.3/9; Sez. XI: pagg. 11.1.5 e 11.2.7; Sez. XII: pag. 12.1.5; Sez. XV: pagg. 15.1.12/13/20 e 15.2.2 e da 15.2.7 a 15.2.13 e da 15.2.16 a 15.2.18 e da 15.2.23 a 15.2.25; Sez. XVI: pagg. 16.1.12/13/15/20

**10° Aggiornamento del 14 novembre 2017:**

Parte I: Pagina 2 delle Disposizioni di carattere generale

Parte II: Sez. VII

**11° Aggiornamento del 16 gennaio 2018:**

Parte I:

Pagina 1 delle Disposizioni di carattere generale

Sez. I: pagg. 1.1.8/11/12/13/14/16 e 1.2.15/23/27/28; Sez. II: pagg. 2.1.7/10/11/12/13/15; Sez. III: pagg. 3.1.35 e 3.2.41/42; Sez. IV: pag. 4.1.37; Sez. VII: pagg. 7.1.13 e 7.2.22/23/24; Sez. VIII: pag. 8.1.13; Sez. XIII: pagg. 13.1.1 e 13.2.2; Sez. XIV: pag. 14.1.1; Sez. XVII: pag. 17.1.1; Sez. XVIII: pag. 18.1.1

**12° Aggiornamento del 19 febbraio 2019**

Parte I: eliminata

Parte II: modificata Sez.V

**13° Aggiornamento del 23 luglio 2019**

Parte II: modificata Sez.VI

**14° Aggiornamento del 23 giugno 2020**

Parte II: modificata Sez. I – Sottosez. 1: pagg. 1.1.4/5/6/7; Sez. I – Sottosez.2: pagg. 1.2.2/8/9; Sez. I – Sottosez. 3: pagg. 1.3.2/3/4/5/6; Sez. II – Sottosez. 1: pagg. 2.1.4/5/6; Sez. II – Sottosez. 2: pag. 2.2.2; Sez. II – Sottosez. 3: pag. 2.3.2

**15° Aggiornamento del 2 novembre 2022**

Introduzione: modificata

Parte II: eliminata Sezione III, inserita Sottosez. 5 - Sez. VI.

**16° Aggiornamento del 21 novembre 2023**

Introduzione: modificata

Parte II: inserite Sezioni 8, 9 e 10.

**17° Aggiornamento del 12 marzo 2024**

Parte II: modificata Sottosez. 1 (Istruzioni di carattere generale) della Sezione 5.

**18° Aggiornamento del 3 dicembre 2025**

Introduzione: modificata

Parte II: inserita Sezione 11.

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Circolare contiene istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata, richieste ai sensi del T.U.B. e del T.U.F., di banche, gruppi bancari, succursali di banche di Stati terzi, succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL, gestori e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese, nonché emittenti specializzati di token collegati ad attività (*asset-referenced token – ART*)<sup>(1)</sup>.

In particolare, per le sole banche e gruppi bancari, sono richieste informazioni in materia di parti correlate (Sez. I e II).

È prevista un'apposita sezione (Sez. IV) per le segnalazioni prudenziali di Banco Posta.

Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), gli schemi segnaletici sono allineati, nel rispetto del principio di proporzionalità, a quelli delle banche (Sez. V). A questo fine, gli schemi segnaletici sono disciplinati mediante rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito "Regolamento della Commissione") n. 2021/451 che stabilisce le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo quando diversamente specificato nella presente Circolare.

Gli obblighi informativi per gli IP e IMEL puri (a livello individuale) e per gli ibridi non finanziari, nonché per gli IP e IMEL a operatività limitata sono definiti in un'apposita sezione (Sez. VI).

È poi prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei gestori (Sez. VII).

Inoltre, sono previste una sezione per le segnalazioni in materia di patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali dei soli fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese (Sezione VIII), e una per le segnalazioni richieste ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2022/2120 - "Regolamento n. 2022/2120" alle banche, agli IP, agli IMEL e agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione di servizi di *crowdfunding* (Sezione IX).

È prevista una sezione per le segnalazioni delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite (Sezione X).

Infine, è prevista una sezione per le segnalazioni richieste ai sensi degli articoli 22, paragrafo 1, e 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (*Markets in Crypto Assets Regulation – MiCAR*) e del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902 agli emittenti di ART e/o di token di moneta elettronica (*e-money token – EMT*) denominati in valuta diversa da una valuta ufficiale dell'Unione europea secondo quanto previsto dal MiCAR come attuato dal d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, nonché per quelle in materia di fondi propri, riserva di attività e valutazione della significatività dei token emessi applicabili agli emittenti di ART e

---

<sup>1</sup> Le disposizioni di cui alla Parte II della presente circolare indirizzate alle banche e ai gruppi bancari non si applicano alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1, salvo ove diversamente specificato.

EMT ai sensi dei Titoli III e IV di MiCAR (Sezione XI).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

**Obblighi segnaletici delle succursali italiane di banche estere e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche**

1. Succursali italiane di banche dell'Unione europea

Le succursali italiane di banche dell'Unione europea sono tenute esclusivamente a inviare, su base semestrale, le informazioni in merito alle perdite su crediti ipotecari.

2. Succursali italiane di banche di Stati terzi

Le succursali in Italia di banche di Stati terzi non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A della Circolare n. 285 <sup>(2)</sup> sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario a eccezione delle segnalazione relativa ai "Soggetti Collegati".

3. Succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM") non appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento. Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono sottoposte allo stesso regime segnaletico applicabile alle succursali italiane di banche di Stati terzi (cfr. par. 2).

---

<sup>2</sup> Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America.

Parte II  
Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

*Sezione:*

**11 – SEGNALAZIONI DEGLI EMITTENTI DI EMT e ART**

– 11.1.1 –

Parte II  
Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART  
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

*Sottosezione:*

## **1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Parte II

Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

## 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica, per l'emissione di ART non significativi, alle banche e alle SIM di classe 1, nonché agli emittenti specializzati di ART, alle SIM diverse da quelle di classe 1, agli IP e agli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024; per l'emissione di EMT, agli IMEL che emettono EMT non significativi e alle banche che emettono EMT significativi e non.

Parte II

Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

**1.2 SEGNALAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22, PARAGRAFO 1, E 58,  
PARAGRAFO 3, MICAR**

Gli obblighi segnaletici in materia di emissioni di ART, nonché di EMT denominati in valuta diversa da una valuta ufficiale dell’Unione europea di importo superiore a 100 milioni di euro sono disciplinati dall’articolo 22, par. 1, MiCAR e delle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902.

In attuazione dell’articolo 22, paragrafo 2, MiCAR, le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all’emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché gli IMEL che emettono EMT non significativi denominati in una valuta diversa da un valuta ufficiale dell’Unione europea, trasmettono le segnalazioni previste dai modelli S02.00, S03.01 e S03.02 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902 secondo le modalità da quest’ultimo previste anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Le banche che emettono EMT (significativi e non) denominati in una valuta diversa da una valuta ufficiale dell’Unione europea trasmettono le segnalazioni previste dal modello S02.00, limitatamente alle informazioni relative al valore del token, anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

### **1.3 ALTRE SEGNALAZIONI**

Le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché le banche (per gli EMT significativi e non) e gli IMEL che emettono EMT non significativi trasmettono le segnalazioni previste dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2024/16), al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità e nei termini di invio previsti dagli stessi Orientamenti<sup>1</sup>.

Le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché gli IMEL che emettono EMT non significativi trasmettono le segnalazioni previste dal modello S03.03 anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Gli IMEL che emettono EMT non significativi denominati in una valuta ufficiale dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, MiCAR e che trasmettono le segnalazioni previste dai modelli S03.01 e S03.02 e S02.00 rispettivamente ai sensi del paragrafo 11, lett. b), e 13, lett. b) degli Orientamenti dell'EBA, trasmettono i richiamati modelli anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Le banche che emettono EMT (significativi e non) denominati in una valuta ufficiale dell'Unione europea che trasmettono le segnalazioni previste dal modello S02.00 ai sensi del paragrafo 13, lett. b) degli Orientamenti dell'EBA, trasmettono il richiamato modello anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto previsto dagli Orientamenti, gli emittenti di ART non significativi e gli IMEL che emettono EMT tenuti al rispetto dei requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 35 MiCAR trasmettono le informazioni previste dai modelli S09.01 e S09.02, indipendentemente dal valore di emissione dei token.